



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione Generale

Prot. n.

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale del Turismo
Prot. Uscita del 03/09/2020
nr. 0015534
Classifica XI.1
07-01-00



Al SUAPE Regionale

A tutti i Comuni della Sardegna

E, p. c. Agli Uffici Periferici dell'Assessorato del Turismo
Artigianato e Commercio

All'On. Assessore del Turismo,
artigianato e commercio

Oggetto: Circolare in materia di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive. Art. 19, comma 1, lett. b) della L.r. 28 luglio 2017, n. 16.

Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti in merito alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione dei prezzi in relazione alla norma in oggetto. Conseguentemente sono stati condotti ulteriori approfondimenti giuridico-normativi che hanno portato alla rivisitazione di quanto fino ad oggi disposto.

Si rammenta, preliminarmente, che l'art. 19, comma 1, lett. b) della L.r. 28 luglio 2017, n. 16 "*Obblighi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva*" così recita "*Tutte le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi: b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura*".

L'obbligo di comunicazione periodica dei prezzi alle regioni discende dall'articolo 1 della Legge (dello Stato) 23 agosto 1991, n. 284. Le conseguenti modalità applicative sono state approvate con Decreto dell'allora Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991.

L'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, è stato sostituito dall'art. 11 del D.lvo 23 maggio 2011, n. 79, "Codice del Turismo", che recita: "*I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano".

Sulla norma in argomento, è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 n. 80 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15) che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione della competenza legislativa regionale in materia.

La Consulta (§ 6.8) ha accertato che *"l'imposizione dell'obbligo di comunicazione indicato rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistica ed implica, di conseguenza, un'alterazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni stesse, quale emerge dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), variazione non compresa nell'ambito della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005"*.

La Consulta ricorda che la norma cassata sostituiva l'art. 1 della L. 284/91 di tenore analogo, ma che quest'ultima disposizione era stata emanata in epoca anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (avvenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Alla luce di quanto appena esposto, consegue che la materia sia completamente regolata dalle Regioni e, quindi, l'applicabilità del citato articolo 1, L. 284/91 permane sino all'entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia. Per la Sardegna, il legislatore regionale è intervenuto in materia di prezzi delle strutture ricettive, prevedendo il solo obbligo dell'esposizione dei prezzi applicati e dei periodi di apertura e chiusura.

In conclusione, l'obbligo di comunicazione periodica dei prezzi alla Regione è da considerarsi soppresso.

Il Direttore Generale

Mauro Cadoni